

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Via G. D' Annunzio N. 20/A

Via G. De Nava N. 122

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

PER

PROVVEDIMENTO D' URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

Nell' interesse di: **MORABITO Michele (C.F. MRBMHL81M16C710U)** nato a Cinquefrondi (Reggio Calabria) il 16.8.1981 e residente in Cittanova (Reggio Calabria) in Via alberto moravia N. 14, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X) con domicilio eletto presso questo Studio Legale sito in Reggio Calabria – Via G. D' Annunzio N. 20/A.

Si chiede che le comunicazioni del presente procedimento vengano trasmesse ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con sede in Viale Trastevere - Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con domicilio eletto in Via Carlo Freguglia N. 1 - Milano;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO, tutti rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con domicilio eletto in Via Carlo Freguglia N. 1 - Milano;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE << STANISLAO CANNIZZARO >> in RHO (MI) in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con domicilio eletto in Via Carlo Freguglia N. 1 - Milano;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria, con emissione di provvedimento d' urgenza anche mediante decreto inaudita altera parte, del diritto dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, al re - inserimento con riserva nella 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso B01 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTROTECNICHE) valevoli per il triennio 2017/2020 di cui al

D.M. N. 374 del 1.6.2017 ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previo disapplicazione, ove occorra, del Decreto Prot. N. 5306 del 6.11.2018 a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE << STANISLAO CANNIZZARO >> in RHO (MI) avente ad oggetto il depennamento dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, dalla 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso B001 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) e/o ogni altro atto lesivo annesso presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto.

Condannare l' Amministrazione resistente al re – inserimento dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, nella 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso per la classe di concorso B01 (LABORATORI DI TECNOLOGIE INFORMATICHE) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) della provincia di Milano valevoli per il triennio 2017/2020 di cui al D.M. N. 374 del 1.6.2017 ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Condannare l' Amministrazione resistente a conferire a MORABITO Michele l' incarico a tempo determinato per l' a.s. 2018/2019 sul posto vacante e disponibile (tipologia sostegno) presso l' Istituto d' Istruzione Superiore << S. Cannizzaro >> in Rho (MI) con decorrenza finale 31 agosto 2019 per cui veniva regolarmente convocato, così come da altri numerosi istituti scolastici (vedasi documentazione allegata) ma non veniva formalizzata l' assunzione a causa dei provvedimenti impugnati.

Condannare l' Amministrazione resistente a riconoscere a MORABITO Michele, i periodi di servizio, sia ai fini giuridici che economici, anche a titolo di risarcimento del danno, per cui era stato riconosciuto avente diritto, a far data dal 1 settembre 2018 o altra di giustizia e fino all' effettiva data di assunzione e per ogni beneficio ed effetto di legge.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L' odierno ricorrente, MORABITO Michele, è docente titolato all' insegnamento delle classi di concorso B01 (LABORATORI DI TECNOLOGIE INFORMATICHE) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) nella scuola secondaria di II grado e perciò iscritto nella 3° fascia delle graduatorie di pari oggetto della provincia di Milano formulate ai sensi del Decreto Ministeriale N. 374 del 1.6.2017 e valevoli per il triennio 2017/2010.

Agiva pure per vedersi accertare il diritto all' iscrizione nella 2° fascia delle medesime graduatorie con giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale presso il Lazio iscritto al Numero di Registro Generale 1095/2017 che è ad oggi pendente e non definito.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicava **Nota Prot. N. 22121 del 16.10.2017** avente ad oggetto << **CONTENZIOSO SERIALE CONCERNENTE L' INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE D' ISTITUTO DI II FASCIA DEI DIPLOMATI ITP** >> immediatamente recepita dall' Ambito Territoriale per la Provincia di Milano con **Nota Prot. N. 18628 del 17.10.2017** ove si legge nella parte di interesse: << **Al fine di conformarsi alla Sentenza del TAR Lazio 9234/2017, come espressamente richiesto dal MIUR, si procederà all' inserimento nelle Graduatorie d' Istituto II fascia, con apposizione di riserva, dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla citata sentenza. Allo stesso fine, si potrà procedere all' inserimento dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio, come sopra chiarito, alla data**

di pubblicazione delle graduatorie d' istituto (18 settembre 2017) e ne offrano prova..... si precisa altresì che ai ricorrenti ITP inseriti in II fascia con riserva i Dirigenti Scolastici potranno conferire contratti a tempo determinato con apposizione di << clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del contenzioso pendente >>. Si invitano le SS.LL a prendere visione della presente nota, ad analizzare puntualmente le richieste pervenute, ad emanare i relativi decreti di inserimento/depennamento dei candidati in II fascia ed a effettuare le relative modifiche al SIDI entro la data del 27 ottobre 2017 >> (Doc. All.)

Sulla base di tali indicazioni il ricorrente veniva inserito << con riserva >> nelle graduatorie di II fascia della provincia di Milano valevoli per il triennio 2017/2020 e risultava così destinatario di assunzione a tempo determinato giusto contratto Prot. N. 6734 del 19.10.2017 stipulato con l' Istituto d' Istruzione Superiore << Luigi Castiglioni >> in Limbiate (MI) con decorrenza finale 30.6.2018 e svolgimento di effettivo servizio pure sottoposto a clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente (Doc. All.)

Subentrava Circolare N. 37856 del 28.8.2018 con cui il Ministero dell' Istruzione, dell' Università' e della Ricerca ha dettato, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2018/2019 le seguenti << Disposizioni in materia di ITP >> ove così recita:

- 1) *<< ci si riferisce, in particolare, alle recenti Sentenze N. 4503 e 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che << non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante >> e non sussistono, pertanto i presupposti giuridici (.....) perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all' iscrizione nelle seconde fasce delle graduatorie di circolo e di istituto in seconda fascia.*
- 2) *.....conseguentemente dovrà in primo luogo essere disposta l' esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d' istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in seconda fascia con riserva per il venire meno dei requisiti presupposti.*
- 3) *l' inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive in tal caso occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa che lo condiziona alla definizione del giudizio >>.*

Orbene dalla riferita lettura paiono possano trarsi chiaramente le seguenti conclusioni:

E' prevista << l' esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d' istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze (cfr: . 4503 e 4507 del 2018) o di altre analoghe, che erano stati inseriti in seconda fascia con riserva per il venire meno dei requisiti presupposti >>: dovranno dunque essere esclusi dalle seconde fasce i destinatari delle sentenze tassativamente indicate nella circolare suindicata o comunque di analogo tenore che si siano espresse nel merito in ordine alla insussistenza del diritto a permanere in seconda fascia (cfr: per il venire meno dei requisiti presupposti);

E' previsto << l' inserimento con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive >>: dovranno dunque essere inseriti o permanere in seconda fascia i destinatari di provvedimenti positivi cautelari e/o non definitivi in attesa del giudicato;

In tal caso è' previsto << che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa che lo condiziona alla definizione del giudizio >>: i destinatari di provvedimenti cautelari e/o non definitivi in attesa del giudicato

dovranno stipulare, qualora aventi diritto all' assunzione, contratti subordinati a condizione risolutiva espressa in relazione all' esito del definitivo giudizio di merito;

Si avrà modo di rilevare agevolmente che nessuna regolamentazione nuova o diversa da quella fornita dalla precedente NOTA MIUR USR Lombardia – ATP Milano Nota Prot. N. 18628 del 17.10.2017 ha riguardato i docenti ITP che siano già inseriti nella II fascia delle graduatorie d' istituto per contenzioso pendente.

Solo con successiva **Nota Prot. N. 7743 del 24.10.2018** l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Milano forniva chiarimenti **<< allo scopo di garantire un uniformità di trattamento in relazione al contenzioso in oggetto >>** e precisava che **<< hanno diritto a permanere con riserva nella II fascia delle G.I. solo i docenti ITP che sono stati beneficiari di ordinanza o sentenza favorevole non definitiva, mentre deve essere consentito l' inserimento pleno iure ai soli docenti ITP che possano far valere un provvedimento giudiziale favorevole ormai definitivo >>**.

Tale iniqua decretazione, veniva giustificata, sulla scorta dell' intervento dell' **Ambito Territoriale per la Provincia di Torino Prot. N. 225 dell' 11.9.2018** ove si legge: **<< si richiama ancora una volta l' attenzione sul fatto che la permanenza/inserimento nella II fascia delle graduatorie d' istituto di ricorrenti senza alcun provvedimento giurisdizionale (TAR Lazio o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica) viola la normativa vigente sulle graduatorie d' istituto e soprattutto il principio generale del divieto di estensione del giudicato sfavorevole alle pubbliche amministrazioni, sancito dall' art. 1 comma 132 della Legge 30 dicembre 2004 N. 311 prorogato a tempo indeterminato dall' articolo 41 comma 6 del DL N. 207/2008 >>** (Doc. All.)

Devesi ricordare, tuttavia, che tale divieto è stato superato – per espressa determinazione del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca – ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2017/2018 nei confronti del personale ITP già iscritto nelle graduatorie di III fascia in attesa di decisione giurisdizionale e che, nei confronti di questi ultimi, segnatamente per il ricorrente, non esiste nessun provvedimento sfavorevole ad personam che legittimi l' opposta determinazione.

Inopinatamente, interveniva, per le ragioni sopra esposte, il **Decreto Prot. N. 5306 del 6.11.2018** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE **<< STANISLAO CANNIZZARO >>** in RHO (MI) avente ad oggetto il depennamento dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, dalla 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso B001 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) ed il reinserimento manuale nelle graduatorie di istituto III fascia.

A causa di tale determinazione e dei provvedimenti impugnati, il ricorrente, è stato impedito nell' accettazione dei svariati incarichi di supplenza (Doc. All.) di cui è risultato destinatario ed, in ultimo, del contratto a tempo determinato su posto di sostegno presso l' Istituto d' Istruzione Superiore **<< S. Cannizzaro >>** in Rho – Milano, che, appreso dell' intervenuto decreto di depennamento dalla II fascia delle graduatorie d' istituto, ha proceduto alla convocazione di altri candidati.

Con la discendente ed inevitabile conseguenza che il nominato docente MORABITO M., è risultato estromesso da tutte le operazioni di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 ed ha visto vanificare il diritto allo svolgimento della funzione docente che rappresenta per sé, (pure affetto da gravi problematiche di salute ed invalido civile nella misura del 55% come da verbale ASL/INPS allegato), ed il proprio nucleo familiare (la moglie ed il figlio minore) l' unico reddito di sopravvivenza.

Tale provvedimento si ritiene manifestatamente iniquo ed adottato in violazione di legge atteso che parte datoriale, senza attendere le valutazioni dell' Autorità Giudicante come pure è obbligo fare e, sulla base di nessun provvedimento giudiziario, ha deciso di **annullare** (con il disposto provvedimento di depennamento) il diritto del ricorrente (**ancora sub iudicio**) all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo come pure espressamente previsto dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con **Nota Prot. N. 18628 del 17.10.2017**.

Per tali ragioni si ritiene che la presente domanda giudiziale sia manifestatamente fondata in quanto assistita da entrambi i requisiti del << fumus boni iuris >> e del << periculum in mora>> e, pertanto, se ne **CHIEDE** l' immediato ed integrale annullamento. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1) SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI MILANO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE DELLA PRESENTE VICENDA DI CAUSA.

Preliminarmente si ritiene il Tribunale di Milano competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa, in applicazione dei concorrenti **artt. 18 e 413 c. p. c.** atteso che il ricorrente, in qualità di docente titolato all' insegnamento della classe di concorso B01 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) valevoli per il triennio 2017/2020 di cui al D.M. N. 374 del 1.6.2017 ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato e per ogni beneficio ed effetto di legge. impugna il provvedimento lesivo emesso da parte datoriale di cui al **Decreto Prot. N. 5306 del 6.11.2018** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE << STANISLAO CANNIZZARO >> in RHO (MI) ricadente nel suddetto distretto giudiziario.

In più aggiungasi che, il nominato docente MORABITO Michele è stato addetto, quale ultima sede lavorativa alla data di proposizione del presente giudizio, **giusto contratto Prot. N. 6734 del 19.10.2017 con decorrenza finale 30.6.2018**, presso l' Istituto d' Istruzione Superiore << Luigi Castiglioni >> in Limbiate (MI) ricadente nel presente distretto giudiziario (Doc. All.)

2) SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE DELLA PRESENTE VICENDA DI CAUSA.

Parimenti il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro è competente per materia a conoscere della presente vicenda di causa, in applicazione dell' art. 10 del Decreto Ministeriale N. 374 del 1.6.2017 laddove in ordine alla fattispecie **<<Pubblicazione graduatorie – Reclami – Ricorsi >>** si legge:

<< Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo ed avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell' art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165>>. (Doc. All.)

<< Avverso la stipula dell' atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al Dirigente Scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell' art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165.....>> (Doc. All.)

3) SULLA FONDATEZZA DELLA PRESENTE DOMANDA GIUDIZIALE. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL' INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI 2 FASCIA DI CIRCOLO

E/O D' ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO B01 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) VALEVOLI PER IL TRIENNIO 2017/2020.

Sul diritto del ricorrente all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo si cita, in primis, giurisprudenza del medesimo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro che, con sentenza N. 3420/2017 pubblicata il 20.12.2017, ha accertato il diritto dei diplomati ITP **<< a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma di ragioneria e perito commerciale quali docenti ITP e per l' effetto il diritto soggettivo all' inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e/o d' istituto >>** (Doc. All.)

Si tratta, secondo le argomentazioni fornite dall' Autorità Giudicante, di docenti diplomati nell' anno 2005 il cui titolo di accesso all' insegnamento, in quanto rientrante nelle categorie di cui al Decreto Ministeriale N. 39 del 1998, era ex se abilitante. In tal senso, peraltro, copiosa giurisprudenza del TAR Lazio anche recentissima (N. 8162 del 19.3.2018 e N. 08109/2018 del 18.7.2018)

Medesime considerazioni valgono per il caso di odierno interesse atteso che il ricorrente, come pacifico tra le parti e documentalmente provato, ha conseguito il Diploma di Perito Industriale per l' Elettrotecnica nell' anno 1999/2000 presso l' ITIS di Polistena (R.C.) e, può insegnare validamente, le discipline B01 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) in conformità dei dettami e delle specifiche classi di corrispondenza del' insegnamento di carattere tecnico – pratico indicata nell' Allegato C di cui al Decreto Ministeriale N. 39/1998.

L' art. 3 comma 2 del DPR N. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che **<< il possesso dell' idoneità all' insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B allegata al presente regolamento >>** il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all' insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B allegata al DPR N. 19/2016.

In tal senso copiosa giurisprudenza amministrativa e, segnatamente, SENTENZA TAR LAZIO N. 04432/2018 del 19 luglio 2018; SENTENZA TAR LAZIO N. 08109 del 18 luglio 2018 e, cfr ex multis, SENTENZA TAR LAZIO N. 08111/2011 del 18 luglio 2018.

4) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA:

Ritenuta dimostrata la manifesta fondatezza della presente domanda giudiziale ricorrono anche le condizioni di urgenza e di gravità, attualità ed irreparabilità del temuto pregiudizio in quanto con l' impugnato provvedimento di cui al **Decreto Prot. N. 5306 del 6.11.2018** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE **<< STANISLAO CANNIZZARO >>** in RHO (MI) ha depennato il ricorrente dalla 2° fascia delle graduatorie d' istituto per il triennio 2017/2020 per le discipline d' insegnamento per cui ha titolo ed il suddetto, in assenza degli invocati provvedimenti correttivi, non ha ottenuto la stipulazione del contratto a tempo determinato a copertura dei posti disponibili per l'a.s. 2018/2019 e vedrà vanificato per l' intero triennio di vigenza delle graduatorie il

diritto al lavoro ed all' occupazione per cui ha titolo giuridico ed ha dimostrato volontà ed interesse.

Vi è ancora da ribadire che per il nominato istante, la migliore collocazione (pure spettante ope legis) nelle graduatorie di circolo e d' istituto della provincia di Milano per il triennio 2017/2020 risponde ad una vera e propria necessità di vita atteso che il reddito promanante dallo svolgimento della funzione docente integra per lo stesso ed il proprio nucleo familiare composto dalla moglie, anch' ella inoccupata e dal figlio minore in tenera età, l' unica fonte di reddito e di lavoro anche in considerazione delle patologie di affezione del ricorrente, già invalido civile nella misura del 55%, che gli rendono particolarmente difficoltoso una differente ricollocazione di genere.

Bene si comprenderà dunque come gli impugnati provvedimenti e l' impossibilità per il ricorrente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie d' interesse abbia avuto una portata fortemente destabilizzante in considerazione della perdita di opportunità e di chances lavorative che ne consegue.

La presente domanda giudiziale è peraltro incompatibile con i tempi di un ordinario giudizio di merito atteso che sono in corso di svolgimento le convocazioni del personale docente supplente sia ad iniziativa dei vari Uffici Scolastici Provinciali che dei Dirigenti Scolastici e, che, a causa delle impugunate decretazioni di parte datoriale, il nominato docente non potrà partecipare nella posizione di diritto più vantaggiosa ed utile per l'assunzione.

Dunque, stante il grave danno allegato dal ricorrente, questa difesa chiede, con la presente istanza, che sia emesso ogni provvedimento idoneo a consentire di essere iscritto nelle graduatorie di cui trattasi.

Il prospettato rimedio consente al Giudice – ove ravvisi nella pretesa azionata il **fumus boni iuris** – di evitare che la definizione degli adempimenti amministrativi, possa impedire alla parte che ha ragione, sia pure con efficacia sottoposta a condizione risolutiva, di conseguire l'utilità aspettata nelle more del giudizio ordinario.

D'altro canto, se l'ammissione cautelare costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse del ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'Amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa (Cons. Stato Sezione VI Ordinanza N. 3811 del 30.7.2010)

Si ritiene, infine, che l' iscrizione del candidato nelle graduatorie indicate, anche in via provvisoria, corrisponderebbe pure al pubblico interesse teso a garantire che la procedura di selezione che oggi viene in rilievo sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, consentendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una più ampia platea di candidati meritevoli da cui attingere anche in omaggio al principio costituzionale di massima partecipazione alle selezioni pubbliche.

Per giurisprudenza consolidata, nella valutazione della possibilità di concedere la sospensione e disapplicazione degli atti lesivi, occorre preliminarmente procedere ad un bilanciamento degli interessi contrapposti della P.A. e del ricorrente.

Nel nostro caso, a fronte del modesto interesse di parte datoriale avente ad oggetto la denunciata esclusione, si contrappone il diritto dell' odierno istante, precluso dagli atti impugnati, alla partecipazione alle operazioni di reclutamento del personale docente per il prossimo triennio 2017/2020.

Per tutto quanto sopra esposto e riservandosi comunque ulteriori integrazioni, specificazioni ed argomentazioni, nell' interesse di **MORABITO Michele**, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato;

SI CHIEDE

Che l' Ecc.mo Giudice del Lavoro adito presso il Tribunale di Milano Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, pronunciarsi, con modalità d' urgenza, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria, con emissione di provvedimento d' urgenza anche mediante decreto inaudita altera parte, del diritto dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, al re - inserimento con riserva nella 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso B01 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) valevoli per il triennio 2017/2020 di cui al D.M. N. 374 del 1.6.2017 ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previo disapplicazione, ove occorra, del Decreto Prot. N. 5306 del 6.11.2018 a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE << STANISLAO CANNIZZARO >> in RHO (MI) avente ad oggetto il depennamento dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, dalla 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso B001 (ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) e/o ogni altro atto lesivo annesso presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto.

2) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l' Amministrazione resistente al re – inserimento dell' odierno ricorrente, MORABITO Michele, nella 2° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente (Insegnante Tecnico Pratico) per la classe di concorso per la classe di concorso B01 (LABORATORI DI TECNOLOGIE INFORMATICHE) B03 (LABORATORIO DI FISICA) e B15 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED Elettrotecniche) della provincia di Milano valevoli per il triennio 2017/2020 di cui al D.M. N. 374 del 1.6.2017 ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza e per ogni beneficio ed effetto di legge.

3) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l' Amministrazione resistente a conferire a MORABITO Michele l' incarico a tempo determinato per l' a.s. 2018/2019 sul posto vacante e disponibile (tipologia sostegno) presso l' Istituto d' Istruzione Superiore << S. Cannizzaro >> in Rho (MI) con decorrenza finale 31 agosto 2019 per cui veniva regolarmente convocato, così come da altri numerosi Istituti Scolastici (vedasi documentazione allegata), ma non veniva formalizzata l' assunzione a causa dei provvedimenti impugnati.

4) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere a MORABITO Michele, i periodi di servizio, sia ai fini giuridici che economici, anche a titolo di risarcimento del danno, per cui era stato riconosciuto avente diritto, a far data dal 1 settembre 2018 o altra di giustizia e fino all'effettiva data di assunzione e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Reggio Calabria, lì 9 novembre 2018

Avv. Rosa Cilea

Si dichiara, inoltre, che il ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Si andrà a produrre tutta la documentazione di cui al fascicolo di parte come di seguito elencata:

- 1) DECRETO MINISTERIALE N. 374 DEL 1 GIUGNO 2017;**
- 2) DOMANDA DI MORABITO MICHELE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI D' ISTITUTO DI CUI AL D.M. N. 374 DEL 1 GIUGNO 2017;**
- 3) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROT. N. 6734 DEL 19.10.2017 CON DECORRENZA FINALE 30.6.2018 STIPULATO CON L' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE << LUIGI CASTIGLIONI >> IN LIMBIATE (MI);**
- 4) DECRETO PROT. N. 5306 DEL 6.11.2018 A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE << STANISLAO CANNIZZARO >> IN RHO (MI);**
- 5) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PROT. N. 37856 DEL 28.8.2018;**
- 6) ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA DEL 28 SETTEMBRE 2018;**
- 7) DICHIARAZIONE DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL RICORRENTE E DEL NUCLEO FAMILIARE;**
- 8) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITA' CIVILE DEL RICORRENTE;**
- 9) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE AL RICORRENTE.**

Salvo ogni altro diritto.

Reggio Calabria, lì 9 novembre 2018

Avv. Rosa Cilea